



Consiglio Regionale ENS
Emilia Romagna



FASE 2

aggiornamento del 7/05/2020

Ordinanza del Presidente Regione Emilia-Romagna Bonaccini – Decreto n. 74 del 30/04/2020
Aggiornamento Decreto della Giunta Regionale n.75 del 06/05/2020

DAL 7 MAGGIO 2020, in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna:

E' VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO; restano le norme di distanziamento sociale.

E' OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO (es. supermercati, negozi, farmacie, bar, ristoranti, mezzi pubblici, posta, banca, ecc.) e **NEI LUOGHI ALL'APERTO** laddove non sia possibile mantenere la distanza minima tra persone di almeno un metro.

E' possibile far visita ai CONGIUNTI (genitori, nonni, figli, nipoti, coniugi, conviventi di fatto, unioni civili, fratelli, sorelle, zii, nipoti, parenti del coniuge, affetti stabili/fidanzati ufficiali) entro il territorio Regionale; tuttavia rimane il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento di almeno un metro (ove non sia possibile, bisogna rispettare l'utilizzo delle mascherine). E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.

Gli spostamenti ENTRO REGIONE sono consentiti per ragioni di salute (visite, terapie, cure, esami), per raggiungere il luogo di lavoro o per necessità (fare la spesa, visita ai congiunti e attività sportiva, nel rispetto dei limiti indicati nei punti seguenti). Mentre **FUORI REGIONE** sono consentiti unicamente per ragioni di salute, per comprovate esigenze lavorative, ragioni di assoluta necessità o quando è necessario fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fare la SPESA è consentito in forma individuale o insieme a persone conviventi e in ambito regionale. Viene invece confermato il divieto di accesso a **SPIAGGE e arenili, sia in concessione che liberi**, compreso la battigia. Restano sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali.

Le SECONDE CASE possono essere raggiunte solo in giornata, individualmente o con i familiari conviventi, per sole motivazioni di manutenzione ed esclusivamente nel territorio regionale.

E' consentita l'attività motoria e sportiva all'aperto in forma individuale o insieme a persone conviventi (es. ciclismo, corsa, pesca, equitazione, ecc.) e **in ambito regionale**; i minori e le persone non autosufficienti potranno essere accompagnati. Tuttavia l'attività sportiva deve essere svolta nel rispetto della **DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO DUE METRI**.

E' consentita la riapertura di PARCHI, GIARDINI PUBBLICI (i sindaci potranno disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di aree nei casi in cui non sia possibile evitare assembramenti o distanze interpersonali di almeno un metro), **dei CIMITERI** (con orari e modalità definiti dalle amministrazioni comunali competenti) e **dei MERCATI di sola vendita prodotti alimentari** in spazi pubblici o all'interno di strutture coperte, dove saranno adottate adeguate misure volte a garantire il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi.

I soggetti che presentano sintomi da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5°C) DEVONO RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO e contattare subito il proprio medico curante.

A tal proposito ricordiamo (sia per i sordi che per il personale medico-sanitario/FFOO/Protezione Civile ecc) che sono a disposizione i seguenti numeri di INTERPRETI LIS, a supporto dell'Ente Nazionale Sordi:

ZONA 1 (PC-PR-RE): Gabriella P. 3331306371 - Stella S. 3341833388 - Tiziana S. 3471608710

ZONA 2 (MO-BO-FE): Sonia C. 3492921556 - Antonella I.3382762883 - Federica M. 3404683892 - Micaela L. 3405530346

ZONA 3 (FC-RA-RN): Marialaura P. 3394299380 - Edgarda S. 3294342775 - Mara M. 3470865113

email unica di riferimento ENS: emiliaromagna@ens.it



#Per gli spostamenti è necessario compilare l'autocertificazione.

Ricorda: una **falsa dichiarazione costituisce reato**, punibile con arresto fino a 3 mesi oppure ammenda fino a 206 euro, quest'ultima annotata sul casellario giudiziale (fedina penale); art. 650 codice penale.